

Spett.le  
Cliente

### LA FINANZIARIA 2016

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la **Finanziaria 2016** c.d. "*Legge di stabilità 2016*", in vigore dall'**1.1.2016**.

Il testo, composto da **1 articolo suddiviso in 999 commi**, contiene una serie di interessanti disposizioni di seguito sintetizzate:

#### NUOVO REQUISITO AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

In sede di approvazione, in materia di agevolazioni "prima casa", è stato introdotto il **nuovo comma 4-bis** alla Nota II-bis), DPR n. 131/86 in base al quale il soggetto **già proprietario della "prima casa"** può acquistare la "**nuova prima casa**" applicando le **relative agevolazioni** anche se **risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno** dal nuovo acquisto.



Se entro detto termine annuale la "vecchia prima casa" non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione delle agevolazioni.

#### DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI

In sede di approvazione è stata inserita un'interessante agevolazione consistente nella possibilità di detrarre dall'IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, **il 50% dell'IVA relativa all'acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici**. La detrazione:

- spetta per gli acquisti **effettuati entro il 31.12.2016**;
- va ripartita in **10 quote annuali**.

#### RIDUZIONE ALIQUOTA IRES

In sede di approvazione è stato previsto che **a decorrere dall'1.1.2017**, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, **l'aliquota IRES è fissata nella misura del 24%** (anziché 27,5%). Conseguentemente:

- dalla stessa data, è fissata all'**1,20% la misura della ritenuta a titolo d'imposta** sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno Stato UE / SEE di cui all'art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73;
- è demandata ad un apposito DM la **rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze**, ora fissata nella misura del 49,72%, nonché di quella relativa agli utili percepiti dagli enti non commerciali (ora pari al 77,74%).

#### DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO

È disposta la **proroga alle condizioni previste per il 2015**, sia della detrazione per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR che per quelli di **riqualificazione energetica** di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006.

In particolare, per le **spese sostenute fino al 31.12.2016** (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione:

- per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** è riconosciuta nella misura del **50%**, su un importo massimo di spesa pari a **€ 96.000**;
- per gli **interventi di risparmio e riqualificazione energetica**, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del **65%**.

#### BONUS "MOBILI ED ELETTRODOMESTICI"

È confermata la **proroga della detrazione IRPEF del 50%** su una **spesa massima di € 10.000**,

riconosciuta ai soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015).

La detrazione è riconosciuta per le **spese sostenute fino al 31.12.2016** (anziché fino al 31.12.2015).

### BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE

In sede di approvazione è stata introdotta una **nuova detrazione IRPEF**:

- **riservata alle giovani coppie** (coniugi ovvero conviventi more uxorio):
  - che costituiscono **nucleo familiare da almeno 3 anni**;
  - in cui **almeno uno** dei 2 **non abbia superato i 35 anni** di età;
  - **acquirenti** di un'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale** (la norma non precisa i termini temporali relativi all'acquisto);
- pari al **50%**, su una **spesa massima di € 16.000**, per l'**acquisto di mobili** destinati all'**arredo dell'abitazione**.

Detta spesa deve essere **sostenuta dall'1.1 al 31.12.2016** e la detrazione **va ripartita in 10 quote annuali**.

Tale detrazione **non è cumulabile** né con la **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** né con il **bonus "mobili ed elettrodomestici"**.

### LEASING AGEVOLATO "PRIMA CASA"

In sede di approvazione è stata introdotta una serie di interessanti disposizioni tendenti a **agevolare l'acquisto della "prima casa" mediante un contratto di leasing**.

Il ricorso a tale modalità d'acquisto consente di beneficiare della **detrazione IRPEF del 19%** di cui **alle nuove lett. i-sexies.1) e i-sexies.2)** del comma 1 dell'art. 15, TUIR, relativamente:

- a) ai **canoni e relativi oneri accessori** per un importo **non superiore a € 8.000**;
- b) al **prezzo di riscatto** per un importo **non superiore a € 20.000**.

Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:

- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
- il soggetto interessato:
  - abbia un'**età inferiore a 35 anni** e un **reddito complessivo non superiore a € 55.000** all'atto della stipula del contratto;
  - non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Se il soggetto ha un'età **pari o superiore a 35 anni** la predetta detrazione è **ridotta del 50%**.

 La nuova detrazione spetta alle condizioni previste relativamente agli interessi passivi ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale di cui alla lett. b) del citato art. 15.

Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:

- è applicata l'**imposta di registro dell'1,50%** alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere **concesse in leasing ricorrendo i requisiti "prima casa"**, in capo all'utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).

Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall'impresa di costruzioni l'imposta di registro e ipocatastali sono applicabili in misura fissa.

In caso di **cessione del contratto di leasing** in esame è applicabile l'imposta di registro del 9%, ridotta all'1,5% in presenza delle condizioni "prima casa".

 L'agevolazione in esame è **applicabile dall'1.1.2016 al 31.12.2020**.

### BONUS DISPOSITIVI RISPARMIO CONSUMO ENERGETICO

In sede di approvazione è stata estesa la **detrazione IRPEF / IRES del 65%** anche alle spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi **multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.**

A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono:

- mostrare **attraverso canali multimediali i consumi energetici**, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare **le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti**;
- **consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.**

### MAXI AMMORTAMENTI

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi** nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, **al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40%** (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000).



In sede di approvazione è stata disposta **l'irrelevanza dell'incremento di costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore** (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni strumentali).

### Acquisto di veicoli

Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto **l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità** di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).

### Beni esclusi

Sono **esclusi** dall'incremento gli investimenti:

- in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;
- in **fabbricati e costruzioni**;
- nei beni ricompresi nei seguenti gruppi:

|                     |  |  |   |   |
|---------------------|--|--|---|---|
| <b>Gruppo V</b>     | Industrie manifatturiere alimentari                    | Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali  | Condutture  | 8,0%  |
| <b>Gruppo XVII</b>  | Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua | Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale  | Condotte per usi civili (reti urbane)   | 8,0%  |
|                     |  |  | Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione   | 10,0%   |
|                     |  |  | Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento | 12,0%   |
|                     |  | Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali   | Condutture  | 8,0%  |
| <b>Gruppo XVIII</b> | Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz.         | Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori | Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)  | 7,5%  |
|                     |  |  | Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari  | Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) |

### Accenti d'imposta

Le disposizioni sopra esaminate **non hanno effetto sulla determinazione dell'acconto dovuto** per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015 (**2015** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

L'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 (in generale, **2016**) va determinato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella determinata in assenza dell'agevolazione.

### REGIME FORFETARIO

Al **regime forfetario riservato alle persone fisiche** (imprese e lavoratori autonomi) di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono apportate le seguenti modifiche.

#### Aumento del limite di ricavi / compensi

La principale (e da più parti auspicata) modifica riguarda l'**aumento del limite dei ricavi / compensi** per ciascuno dei 9 gruppi di attività (non risultano variati i correlati coefficienti di redditività).

| TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ   |  |                               |                              |                          |
|--|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Gruppo di settore  | Codice attività ATECO 2007   | Vecchi limiti ricavi/compensi | Nuovi limiti ricavi/compensi | Coefficiente redditività |
| Industrie alimentari e delle bevande   | (10 – 11)  | 35.000                        | <b>45.000</b>                | 40%                      |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio  | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9  | 40.000                        | <b>50.000</b>                | 40%                      |
| Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande   | 47.81  | 30.000                        | <b>40.000</b>                | 40%                      |
| Commercio ambulante di altri prodotti  | 47.82 – 47.89  | 20.000                        | <b>30.000</b>                | 54%                      |
| Costruzioni e attività immobiliari   | (41 – 42 – 43) – (68)  | 15.000                        | <b>25.000</b>                | 86%                      |
| Intermediari del commercio   | 46.1   | 15.000                        | <b>25.000</b>                | 62%                      |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione   | (55 – 56)  | 40.000                        | <b>50.000</b>                | 40%                      |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)  | 15.000                        | <b>30.000</b>                | 78%                      |
| Altre attività economiche  | (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | 20.000                        | <b>30.000</b>                | 67%                      |

#### Limite del reddito da lavoro dipendente / pensione

Il citato comma 54 contiene una serie di condizioni per l'accesso al regime in esame. In particolare ai sensi della lett. d) il **reddito d'impresa / lavoro autonomo** deve risultare **prevalente** rispetto a quello di **lavoro dipendente / assimilato** ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione).

Tale condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non risulta superiore a € 20.000.

Ora è **abrogata la citata lett. d)** e contestualmente **introdotta** al comma 57 la **nuova lett. d-bis)** in base alla quale **non possono avvalersi** del regime in esame i soggetti che **nell'anno precedente** hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) **eccedenti € 30.000**.

La condizione **non va verificata** in caso di **cessazione dal rapporto di lavoro**.

#### Contribuenti "start up"

In base al citato comma 65 in caso di “nuova” attività è prevista la **riduzione del reddito di 1/3 nei primi 3 anni**.

Ora tale agevolazione è sostituita con la fruizione, per i soggetti che intraprendono una nuova attività, **per i primi 5 anni**, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva **nella misura del 5%** in luogo dell'aliquota ordinaria del 15%.

Per beneficiare dell'**aliquota ridotta** è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente **non ha esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfettario.

### **Forfettari “start up” dal 2015**

Con una disposizione transitoria, l'applicazione dell'imposta sostitutiva con **aliquota ridotta del 5%** è riconosciuta per il **2016 – 2019** anche ai soggetti che hanno **iniziato l'attività nel 2015** adottando il regime forfettario.

### **Nuovo regime previdenziale**

È stato riscritto il citato comma 77 contenente la disciplina previdenziale dei soggetti in esame disponendo che il reddito forfettario costituisce **base imponibile ai fini previdenziali** e che su tale reddito **va applicata la contribuzione ridotta del 35%**.

In precedenza l'agevolazione consisteva nel **non applicare il minimale contributivo** di cui alla Legge n. 233/90.



È confermata la regola in base alla quale la riduzione contributiva si riflette sull'accredito dei contributi.

## **ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA**

È riproposta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. È infatti consentito alle **società di persone / capitali** di assegnare / cedere ai soci gli immobili, **diversi da quelli strumentali per destinazione**, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate.

L'assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2015.

A tal fine è **dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8%** (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione) calcolata sulla **differenza** tra:

- **il valore dei beni assegnati;**
- **il costo fiscalmente riconosciuto.**



In mancanza di uno specifico riferimento alla “sostituzione” dell'IVA, quest'ultima va applicata con le **regole ordinarie**.

Per le assegnazioni / cessioni **sogette a imposta di registro** è prevista la **riduzione alla metà** delle relative aliquote e l'applicazione delle **imposte ipocatastali in misura fissa**.

Le **riserve in sospensione d'imposta** annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.

In sede di **assegnazione** la società può richiedere che il **valore normale degli immobili** sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

In caso di **cessione**, al fine della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

In sede di approvazione è stato modificato il trattamento fiscale in capo al socio assegnatario limitando la non **applicazione dell'art. 47, TUIR**, ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8.

Di conseguenza, ora, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) **l'operazione non risulta più fiscalmente irrilevante**, in quanto per lo stesso è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.

Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, **riduce il costo fiscalmente riconosciuto** delle azioni / quote possedute.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.11.2016**;
- il rimanente **40% entro il 16.6.2017**.



Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per **oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni** e che entro il 30.9.2016 si **trasformano in società semplici**.

### ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

In sede di approvazione è stata riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione:

- è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2015**;
- ha effetto *"dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016"*, ossia dal 2016;
- richiede il **pagamento entro il 31.5.2016 di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF / IRAP dell'8%**.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto**.

A tal fine è applicabile, in quanto compatibile, quanto disposto in materia di assegnazione agevolata.

### NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

È **sostituito integralmente** l'art. 26, DPR n. 633/72, in materia di *"Variazioni dell'imponibile o dell'imposta"*, prevedendo con particolare riferimento al mancato incasso della fattura, in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente.

La nota di credito può essere emessa in caso di **mancato pagamento**, in tutto o in parte:

- a) in presenza di una **procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell'accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese** (nuovo comma 4, lett. a).

Va evidenziato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.



In capo all'acquirente / committente non sussiste l'obbligo di annotazione della nota di credito nel registro delle fatture emesse / corrispettivi;

- b) a causa di **procedure esecutive individuali rimaste infruttuose** (nuovo comma 4, lett. b).

Come previsto dal nuovo comma 12 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

- in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato **non vi sono beni / crediti da pignorare**;
- in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta la **mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità**;
- qualora, dopo che per 3 volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di **interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità**.

Con riferimento alle suddette fattispecie, in caso di **successivo incasso**, in tutto o in parte, del corrispettivo **va emessa una nota di debito** (nuovo comma 6).

Inoltre, in caso di **risoluzione contrattuale**, relativa a **contratti a esecuzione continuata o periodica**, conseguente a inadempimento, la possibilità di emettere nota di credito **“non si estende”** alle cessioni / prestazioni **“per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni”** (nuovo comma 9).

Infine la nota di credito può essere **emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell'acquirente / committente debitore dell'imposta in applicazione del reverse charge** ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/72 o 44, DL n. 331/93 (nuovo comma 10).

### **Decorrenza**

Le novità sopra esaminate sono applicabili:

- con riferimento alla fattispecie di cui alla **lett. a)** alle **procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016**;
- con riferimento alle **altre fattispecie** anche alle **operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016**.

### **NUOVA FATTISPECIE DI REVERSE CHARGE**

In sede di approvazione è stata introdotta al comma 6 dell'art. 17, DPR n. 633/72, la **nuova lett. a -quater)** che estende il reverse charge anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario, ex art. 34, D.Lgs. n. 163/2006, di una commessa con un Ente pubblico al quale il consorzio deve applicare l'IVA con il meccanismo dello “split payment” ex art. 17-ter, DPR n. 633/72.

L'efficacia della nuova disposizione è **subordinata all'autorizzazione da parte dell'UE** ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

### **COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO**

In sede di approvazione è stato disposto a favore di imprese / lavoratori autonomi la **proroga anche per il 2016** della possibilità, prevista dall'art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, di **compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti**:

- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
- **maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione**;

a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

L'individuazione dei soggetti interessati nonché delle modalità di compensazione è demandata ad un apposito Decreto.

### **NUOVI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO**

In sede di approvazione sono stati **allungati i termini di accertamento** in capo all'Ufficio ai fini IVA / II.DD. di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73 come segue:

- **entro il 31.12 del quinto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto);
- **entro il 31.12 del settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell'attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente è **stato eliminato il raddoppio dei termini** in presenza di violazioni per le quali è scattata la **denuncia per un reato penale** ex D.Lgs. n. 74/2000.



Le novità sopra accennate sono **applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successivi**. Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.

### **NUOVA RATEAZIONE CARTELLE**

In sede di approvazione, ai **contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal beneficio della rateazione** delle somme dovute a seguito di:

- accertamento con adesione;

- rinuncia all'impugnazione;

è riconosciuta la possibilità di essere **riammessi alla rateazione**, secondo il piano originario, limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31.5.2016.

A tal fine, entro 10 giorni successivi al versamento il soggetto interessato deve trasmettere copia della relativa quietanza all'Ufficio che dispone la sospensione delle somme eventualmente iscritte a ruolo, anche se rateizzate ex art. 19, DPR n. 602/73.

Quest'ultimo **ricalcola le rate dovute** considerando tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci del piano di rateazione originario e, una volta verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio delle somme iscritte a ruolo.

Qualora siano versate somme superiori all'importo ricalcolato, le stesse non sono ripetibili.



In caso di **mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive**, il contribuente **decade** dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, **senza ulteriori proroghe**.

La rateazione **non è concessa** se è richiesta dopo una segnalazione ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (inadempimento del contribuente al pagamento di somme iscritte a ruolo di importo pari o superiore a € 10.000), limitatamente agli importi oggetto della stessa.

### PROROGA AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Al fine di promuovere una stabile occupazione, sono riproposti a favore dei datori di lavoro privati **sgravi contributivi** per un periodo massimo di **24 mesi** per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Tale sgravio:

- opera per i contratti che decorrono dall'**1.1 al 31.12.2016**;
- consiste nell'esonero nella misura del **40%** dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di **€ 3.250 annui**;
- non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

L'agevolazione **non spetta**:

- relativamente ai **lavoratori**:
  - che siano risultati **occupati a tempo indeterminato** presso qualsiasi datore di lavoro **nei 6 mesi precedenti**;
  - **per i quali lo sgravio in esame** ovvero **quello previsto** dall'art. 1, comma 118, **Finanziaria 2015** per le assunzioni 2015 siano **già stati usufruiti** relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
- con riferimento a dipendenti che **nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2016** hanno **già in essere** con il datore di lavoro **un contratto a tempo indeterminato**.

#### **Applicazione al settore agricolo**

L'agevolazione in esame è applicabile anche ai **datori di lavoro del settore agricolo** con riguardo alle assunzioni:

- relative ai **contratti di lavoro a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato;
- **decorrenti dall'1.1.2016**;
- con riferimento ai **contratti stipulati non oltre il 31.12.2016**.

Sono **esclusi** i contratti relativi a **lavoratori a tempo indeterminato nel 2015** nonché quelli relativi a **lavoratori a tempo determinato** che risultino **iscritti** negli elenchi nominativi per un numero di **giornate di lavoro non inferiore a 250** con riferimento al 2015.



Le predette limitazioni si applicano esclusivamente con riguardo ai soggetti che rivestono la qualifica di operai agricoli e non agli impiegati e dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari.

Esclusivamente con riferimento al settore agricolo, il predetto esonero contributivo è **riconosciuto** dall'INPS **in base all'ordine cronologico** di presentazione delle domande fino a concorrenza delle risorse disponibili.

#### **Subentro nuovo datore di lavoro nella fornitura di servizi in appalto**

L'agevolazione in esame è **riconosciuta anche al datore** di lavoro che:

- **subentra** nella fornitura di servizi in appalto;

- **assume** “*ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva*” un lavoratore per cui il **datore di lavoro cessante fruisce dello sgravio contributivo**;

**nei limiti** della durata e della misura che residua, **computando il rapporto di lavoro** con il datore di lavoro cessante.

### DETAZZAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ

È “ripristinata” l’agevolazione relativa all’assoggettamento all’**imposta sostitutiva pari al 10%** delle somme erogate a titolo di **premi di produttività** o sotto forma di **partecipazione agli utili** dell’impresa:

- su un **importo massimo complessivo lordo di € 2.000**.



Tale limite è aumentato fino a € 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro;

- con esclusivo riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato** che **nel 2015** hanno conseguito un **reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 50.000**;
- salvo **espresa rinuncia scritta del dipendente**.

Come previsto in sede di approvazione, un apposito DM definirà i criteri di misurazione degli incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione nonché le ulteriori modalità attuative.

Inoltre è previsto che i fringe benefit di cui all’art. 51, comma 2, TUIR concessi ai dipendenti e i beni ceduti e i servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a € 258 ai sensi del comma 3 del citato art. 51, **non concorrono**, entro i predetti limiti, **a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva**, anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, **in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate**.



La definizione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché delle modalità attuative della nuova disposizione è demandata ad un apposito DM da emanare entro l’1.3.2016.

In sede di approvazione è stato disposto che per la quantificazione delle somme premiali legate alla produttività, va considerato anche il periodo di astensione obbligatoria per la maternità.

### ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS

L’aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei **lavoratori autonomi**, titolari di partita IVA, **privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016** è confermata nella misura prevista per il 2014, pari al 27%.

Considerato l’aumento dello 0,72% l’aliquota contributiva 2016 è quindi **pari al 27,72%**.

### CREDITO D’IMPOSTA “ART – BONUS”

Per effetto delle modifiche all’art. 1, comma 1, DL n. 83/2014, il credito d’imposta a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (**c.d. “Art – Bonus”**) **spetta**:

- **a regime** (in luogo del triennio 2014 – 2016);
- nella **misura del 65%** delle erogazioni effettuate (in precedenza **65%** per le erogazioni effettuate nei 2 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 e **50%** per le erogazioni effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015).

### “SOCIETÀ BENEFIT”

In sede di approvazione è stata introdotta la **nuova forma societaria delle c.d. “società benefit”** le quali si caratterizzano, nell’esercizio di un’attività economica, **anche per il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune** operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente.



Alla nuova forma societaria sono applicabili le disposizioni previste per le società (di persone / capitali) e per le cooperative di cui agli artt. da 2247 a 2553, C.c..

### Oggetto sociale

Come accennato, l’oggetto sociale va individuato nel perseguimento di un “beneficio comune” nei confronti di:

- persone;
- comunità;
- territori e ambiente;
- beni ed attività culturali e sociali;
- enti e associazioni;
- altri portatori di interesse, ossia tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività svolta dalla società (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, PA e società civile);

tramite una **condotta responsabile, sostenibile e trasparente**.

Il suddetto "beneficio comune" **va indicato espressamente nell'oggetto sociale e concretamente perseguito** in modo da bilanciare le seguenti 3 componenti:

- interesse dei soci;
- perseguimento delle finalità del beneficio;
- interessi di coloro ai quali l'attività sociale è diretta.

### **Adempimenti**

Per documentare il perseguimento del predetto oggetto sociale, è previsto **l'obbligo di redigere una relazione annuale, da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito Internet** della società e **contenente**:

- la **descrizione degli obiettivi specifici**, delle **modalità** e delle **azioni** poste in essere dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di bilancio comune (con evidenza delle circostanze di impedimento / rallentamento se presenti);
- la **valutazione dell'impatto generato**, utilizzando lo standard di valutazione esterno comprensivo delle aree di valutazione identificate;
- la **descrizione dei nuovi obiettivi** che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

### **Società già esistenti**

La forma societaria in esame può essere adottata **anche da una società già esistente** a condizione che sia **modificato l'atto costitutivo / statuto**, nel rispetto di quanto previsto per ciascuna tipologia di società e in particolare dagli artt. 2252, 2300 e 2436, C.c..

È inoltre prevista la **possibilità**, accanto alla denominazione sociale propria, **di inserire** l'espressione "**Società benefit**" o la sigla "**SB**", da **utilizzare nei titoli emessi**, nella **documentazione sociale** e nelle **comunicazioni verso terzi**.

## **CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTATORI**

In sede di approvazione è stato previsto che il credito d'imposta relativo al **gasolio a favore degli autotrasportatori** di cui all'Elenco 2, allegato alla Finanziaria 2014, **a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore**.

## **DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI**

In sede di approvazione è stato previsto che le **deduzioni forfetarie** ex art. 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasportatori, **a decorrere dal 2016**, spettano:

- **in un'unica misura** per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
- **nella misura del 35% del predetto importo** per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

## **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

**alla data dell'1.1.2016, non in regime d'impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2016** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**. In sede di approvazione è stata **"unificata" all'8%** la misura dell'imposta sostitutiva dovuta per le **partecipazioni qualificate / non qualificate** e per i **terreni** (non è più prevista l'aliquota "agevolata" del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate).

### RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2014** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **provvedere all'affrancamento, anche parziale**, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **16%** per i beni ammortizzabili;
- **12%** per i beni non ammortizzabili.

 In sede di approvazione è stato disposto che, **limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto** ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1.12.2017 (**2017** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2019), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

### LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE

Con la modifica dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è **umentato da € 1.000 a € 3.000** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.

In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al **servizio di rimessa di denaro** ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. "Money transfer") **la soglia rimane pari a € 1.000**.

È prevista altresì l'**abrogazione** delle seguenti disposizioni:

- art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che prevede(va) **l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative** in forme e modalità **diverse dal contante**;
- art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevede(va) **l'obbligo** da parte dei soggetti della filiera dell'**autotrasporto di pagare il corrispettivo** delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando **strumenti elettronici di pagamento**, ovvero il **canale bancario**, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

### ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

In di approvazione l'obbligo di "accettare" i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti l'attività di vendita / servizi è **stato esteso alle carte di credito** ed opera a prescindere dall'importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi).

 Il predetto obbligo può essere **disatteso** in caso di **"oggettiva impossibilità tecnica"**.

Merita sottolineare che con un apposito DM saranno **fissate oltre alle modalità attuative anche le sanzioni applicabili** in caso di violazione del predetto obbligo.

Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno **estese dall'1.7.2016**, anche al pagamento del **parcheggio nelle "aree blu"**.

### PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In sede di approvazione è stato **confermato per le Pubbliche Amministrazioni** l'obbligo di pagare gli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di **importo superiore a € 1.000, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici** ex art. 2, comma 4-ter, DL n. 138/2011.

### MOD. 770 E CERTIFICAZIONE UNICA

È confermato che la **Certificazione Unica** di cui all'art. 4, comma 6-ter, DPR n. 322/98, **da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 7.3** dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, direttamente o tramite un intermediario incaricato, è **"implementata" con ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 2015**.

In particolare ora è disposto che con la stessa **dovranno essere comunicati anche**

*"gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata".*



L'invio delle CU contenenti tali dati è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del mod. 770. In altre parole, quindi, **se con la presentazione della CU sono comunicati tutti i dati** fino ad ora richiesti nel mod. 770, **viene meno l'obbligo di presentare tale modello** (che rappresenterebbe soltanto una duplicazione di quanto già inviato all'Agenzia delle Entrate con la CU).

L'**obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31.7** permane per coloro che sono tenuti a comunicare **dati non inclusi tra quelli previsti nella CU**.

### SPESE FUNEBRI

È confermata la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale, **"a partire dall'anno d'imposta 2015"**, le **spese funebri sono detraibili** ai fini IRPEF per un **importo non superiore ad € 1.550** per ciascun evento verificatosi nell'anno.

Rispetto all'attuale versione, la detrazione è riconosciuta **per le spese sostenute in relazione alla "morte di persone" non richiedendo più** che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un **rapporto di parentela** (familiari di cui all'art. 443, C.c., affidati o affiliati).

### SPESE UNIVERSITARIE

Come noto, l'art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di **"corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali"**.

Ora, con la modifica della citata lett. e), applicabile **"a partire dall'anno d'imposta 2015"**:

- è specificato che la disposizione si riferisce ai corsi **presso Università statali e non statali**;
- relativamente alle spese per corsi presso **Università non statali** è previsto che l'importo detraibile **non può essere superiore a quello stabilito annualmente** con specifico DM per ciascuna Facoltà universitaria, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

### CREDITO D'IMPOSTA SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA

In sede di approvazione è stato riconosciuto un **credito d'imposta** a favore delle **persone fisiche (privati)** che sostengono spese per:

- l'installazione di **sistemi di videosorveglianza digitale / allarme**;
- **contratti con istituti di vigilanza** per la prevenzione di attività criminali.

È demandata ad un apposito Decreto la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.